

BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
« VITTORIO SCIALOJA »

Quarta Serie Vol. III (2013)

Volume CVII della collezione

(Estratto)

ATTILIO MASTINO

CONSTITUTIO ANTONINIANA: LA
POLITICA DELLA CITTADINANZA DI
UN IMPERATORE AFRICANO



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

ATTILIO MASTINO

**CONSTITUTIO ANTONINIANA:
LA POLITICA DELLA CITTADINANZA
DI UN IMPERATORE AFRICANO**

The issuing of the *constitutio* tended towards the equality of all freemen in the framework of the sole *ius Romanum*, founding a supranational entity that by this stage went beyond any division of race or language. The papyrus manuscript conserved in Giessen, Germany, without doubt contains the text of the edict, with a safety clause that is rather difficult to interpret. Traditional wisdom would see it as a reference to the exclusion of the *dediticii*, perhaps the non-urban tribute-paying peasant masses. Comparison with an epigraphic document from the era of Marcus Aurelius, the *tabula Banasitana*, direct predecessor of Caracalla's edict, with the clause *salvo iure gentis* testifies to the survival of the law of the single *nationes*, alongside Roman law, without however compromising obligations towards the *communis patria*, Rome. This was *urbs* opening up to the *orbis*. All these elements lead back to the *civitas augecens* formula, to that process of progressive extension of the Roman area, balancing the equilibrium between *cives* and *peregrini* and placing extra emphasis on the sense of universal community. Today we can only vaguely perceive the complexity of this issue that allows us to conceive not only the vitality of the different provincial realities, but also how multifaceted they were. The *constitutio Antoniniana* was the answer that one of the African emperors retained should be given to the requests of the provincials, in other words, those groups that had led him to power. This was a first important step towards the equality of the rights and obligations that constituted the core of citizenship in the ancient world as it does today. Problems of coexistence between the new citizens and those of ancient date persisted until after 212. This is testified to in a tangible way by the foundation of new colonies even at the end of the 3rd century, above all in Africa.

* L'autore ringrazia gli amici Antonio Ibba, Claudio Lo Curto e Paola Ruggeri, per i numerosi suggerimenti e le preziose integrazioni. Questo testo è stato presentato in Campidoglio in occasione del Convegno 'La cittadinanza, MDCCC Anniversario della *constitutio Antoniniana*' (Roma, 17 dicembre 2012).

1. *Un anniversario: 1800 anni.*

A milleottocento anni di distanza dalla emanazione, la *constitutio Antoniniana de civitate* continua ad essere un tema storico giuridico di grandissima rilevanza¹: anche se ci pare di conoscere quasi ogni dettaglio, in realtà il provvedimento imperiale di Antonino Magno, alias Lucio Settimio Bassiano alias Caracalla² si caratterizza quasi per un'aura di mistero che noi storici e giuristi non riusciamo a disvelare, perché ancora oggi è davvero difficile tracciare un quadro complessivo degli effetti concreti della portata del provvedimento, forse ispirato dal grande Settimio Severo. Si discute se si sia trattato di una norma che metteva ordine in una situazione eterogenea di accesso alla cittadinanza, o se piuttosto rispondesse alle esigenze di rimpinguare le casse imperiali con l'imposizione della tassazione al maggior numero di cittadini possibile³.

Abbiamo celebrato la ricorrenza il 17 dicembre 2012 in Campidoglio presso il *tabularium*, il più antico edificio arrivato fino a noi della Roma

¹ Diverse le ipotesi sulla data: pensano al 213 per esempio W. SESTON, *Marius Maximus et la date de la 'constitutio Antoniniana'*, in *Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire offerts à Jérôme Carcopino*, Paris 1966, 877-888; Z. RUBIN, *Further to the dating of the 'constitutio Antoniniana'*, *Latomus*, XXXIV, 1975, 430 ss., addirittura al 214, in seguito al naufragio di Caracalla nell'Ellesponto, F. MILLAR, *The date of the constitutio Antoniniana*, in «JEA» 48 (1962) 124-131; ma preferisco seguire chi continua a riferire il provvedimento al 212, v. A. MASTINO, *Antonino Magno, la cittadinanza e l'impero universale*, in *La nozione di 'Romano' tra cittadinanza e universalità* (Da Roma alla terza Roma, Studi II), Roma 1984, 559 ss.; P. RUGGERI, *La doppia cittadinanza prima e dopo la Constitutio Antoniana de civitate*, in *Africa ipsa parens illa Sardiniae. Studi di storia antica e di epigrafia*, Sassari 1999, 45 ss.: secondo M. CHRISTOL, *L'empire romain di IIIe siècle. Histoire politique. 192-325 après J.-Ch.*, Paris 1997, 38 la *constitutio* fu emanata a Roma l'11 giugno 212 e pubblicata ad Alessandria in Egitto il 10 febbraio del 213 e sarebbe legata alle operazioni di censimento del 211-212.

² V. A. MASTINO, *Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni. Indici*, in *Studi di Storia Antica dell'Università di Bologna*, 6, Bologna 1981, 27 ss.

³ V. CHR. SASSE, *Die 'constitutio Antoniniana'. Eine Untersuchung über den Umfang der Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40, I*, Wiesbaden 1958; H. WOLFF, *Die 'constitutio Antoniniana' und Papyrus Gissensis 40, I*, Köln 1976; FR. JACQUES – J. SCHEID, *Roma ed il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, Bari 1992, 368-369. Per alcune integrazioni, v. P. PINNA PARPAGLIA, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii nel Papiro Gießen n. 40*, Sassari 1995. Per E. M. CONDURACHI, *La Costituzione Antoniniana e la sua applicazione nell'impero romano*, in «Dacia» n.s. 2 (1958) 282 il provvedimento era la naturale conseguenza delle massicce concessioni di cittadinanza romana avvenute durante il II secolo, con la necessità di uniformare norme altrimenti troppo eterogenee (che affondavano negli albori del principato) ed assegna la paternità del testo all'*entourage* di Settimio Severo. Per G. DE SENSI, *Problemi della costitutio Antoniniana*, in «Helikon» 9-10 (1969-1970) 251-254 Caracalla aveva ben presenti gli effetti pratici della *constitutio* ma era animato anche da motivazioni ideali.

repubblicana e più precisamente dalla dittatura *legibus scribundis* di Silla⁴, per quanto la dedica sia stata effettuata due anni dopo, *hoc solum felicitati eius negatum*⁵.

Veniamo ai fatti così come ce li presentano gli autori che vissero ed ebbero contatti con la corte severiana, Cassio Dione ad esempio⁶ e successivamente gli autori di epoca tardo-antica e cristiana che offrono una lettura meno materialistica e con maggiori accenti ecumenici dell'editto *de civitate*.

2. La 'constitutio Antoniniana de civitate'.

Nella primavera del 212 l'imperatore Caracalla, ormai unico Augusto dopo aver eliminato qualche mese prima il fratello Geta, con un editto stabilì che tutti coloro che erano all'interno dell'Impero avessero accesso alla cittadinanza, *in orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt* recita il commentario edittole di Ulpiano⁷. In realtà Ulpiano dà conto di una situazione già profondamente trasformata grazie al recente provvedimento di Caracalla, divenuto realtà in quanto nell'ecumene romana tutti erano divenuti cittadini romani dall'*urbs* ai più reconditi villaggi dell'*orbis*.

La storiografia contemporanea si è generalmente mossa su un filone critico tendente a valorizzare il lato 'rivoluzionario' del provvedimento che riguardò migliaia o centinaia di migliaia di *peregrini*, cioè di stranieri che fino a quel momento avevano vissuto entro l'impero romano fianco a fianco dei *cives Romani*. L'elemento discrepante, rilevato dalla maggior parte degli storici e dei giuristi, il lato oscuro della vicenda va ricercato nella modesta eco che l'editto trovò nelle fonti storico-giuridiche, anche in quelle contemporanee. Lo storico filosenatorio Dione Cassio, testimone diretto degli avvenimenti, ostile alla memoria di Caracalla, interpretò riduttivamente e in chiave fiscale l'editto: se ufficialmente Antonino Magno avrebbe inteso onorare gli abitanti dell'*orbis Romanus* con l'estensione della cittadinanza, in realtà il suo obiettivo concreto sarebbe stato quello di incrementare il gettito tributario, gravando anche i *novi cives* delle imposte sulle manomissioni e sulle successioni, di recente da lui raddoppiate, per far fronte alle

⁴ V. A. SOMMELLA MURA, *L'esplorazione archeologica per il restauro del Tabularium*, in *Archeologia Laziale*, VI, Roma 1984, 159 ss.; A. MASTINO, *Tabularium principis e tabularia provinciali nel processo contro i Galillenses della Barbaria sarda*, in A. MASTINO (a cura di), *La Tavola di Esterzili: il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda*, *Atti convegno Esterzili*, (6 giugno 1992), Sassari 1992, 110 ss.

⁵ Tacit. *hist.* 3, 72, 7.

⁶ Dio Cass. 77, 9, 2-5.

⁷ Ulp., in D. 1, 5, 17.

spese militari e per *stipendia* e donativi a legionari e pretoriani che com'è noto costituivano la principale base di consenso non solo dell'imperatore in carica ma dell'intera dinastia severiana⁸. Nell'opera di Erodiano, anch'egli contemporaneo di Caracalla e personaggio di spicco della burocrazia imperiale che scrive all'epoca di Filippo l'Arabo, negli scritti del giurista Paolo come pure nella più tarda *Historia Augusta*, non vi è traccia di riferimenti al provvedimento. Come si è detto il solo Ulpiano fa un cenno nel commentario edittale che trova spazio nel Digesto mentre è frequente la confusione e l'imprecisione circa l'attribuzione della *constitutio* ad altri imperatori diversi da Caracalla: in una novella di Giustiniano del 539 l'editto è per errore attribuito ad Antonino Pio, ma la cosa non sorprende a causa della somiglianza nella titolatura imperiale con il figlio di Settimio Severo⁹; analoghi errori si riscontrano anche in Aurelio Vittore ed in Giovanni Crisostomo che fanno risalire l'editto rispettivamente a Marco Aurelio e ad Adriano¹⁰.

Certo è che le fonti più tarde, in particolare quelle cristiane, con maggior distacco rispetto a Dione Cassio scelgono come parametro di giudizio l'ecumenismo del provvedimento sottolineando, nel caso di Agostino, come esso rispondesse ad un principio di umanità e partecipazione ad un bene comune, se così vogliamo definire la cittadinanza, che precedentemente era riservato a pochi¹¹.

Prudenzio si spinge oltre istituendo un vincolo diretto tra Dio e la cittadinanza romana: «Dio insegnò a tutti i popoli a piegare il capo sotto le medesime leggi e a diventare tutti romani»: ...*Deus, undique gentes / inclinare caput*

⁸ Questa lettura, presente già in Dione Cassio (77, 9, 5), è accolta fra gli altri da MILLAR, *The date of the constitutio Antoniniana*, cit., 124-131; M. V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione economica – sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli 1988, 116-117. In generale però viene ora rigettata fra gli altri da A. N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973 (2a ed.), 280-282; M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Bari 1973, 332-333; W. WILLIAMS, *Caracalla and the Authorship of Imperial Edicts and Epistles*, Latomus, XXXVIII, 1979, 72.

⁹ V. MASTINO, *Le titolature di Caracalla e Geta*, cit., 27 ss.

¹⁰ Aur. Vict. *Caes.* 16, 12; Crisost. *Hom.* 48, 1, in PG, 60 col. 333. Il riferimento ad Adriano in realtà potrebbe alludere a un altro provvedimento, l'attribuzione automatica del *latium maius* a tutti i *municipia* di nuova costituzione, che contribuì alla diffusione della cittadinanza romana nell'impero (sul problema cfr. fra gli altri, A. CHASTAGNOL, *À propos du droit latin provincial*, in «Iura» 38 (1987) 1-24; ID., *L'empereur Hadrien et la destinée du droit latin provincial au second siècle après Jésus-Christ*, in «RH» 292 [592] (1994) 217-227; J. GASCOU, *Hadrien et le droit latin*, in «ZPE» 127 (1999) 294-300; JACQUES – SCHEID, *Roma ed il suo Impero*, cit., 297-299, 301-303. Secondo CH. SAUMAGNE, *Quelle observation sur la «constitutio Antoniniana»*, in *Mélanges Carcopino*, cit., 849-861 si potrebbe supporre che nel linguaggio giuridico lo *ius Latii* fosse divenuto l'equivalente dello *ius Romanum*, per l'ampia diffusione che il diritto latino aveva avuto durante i primi due secoli del principato.

¹¹ Aug. *de civ. Dei* 5, 17.

*docuit sub / legibus iisdem, Romanosque omnes fieri*¹² e afferma con decisione che: «Gli abitanti di regioni lontane le une dalle altre e di rive opposte del mare si incontrano ora nell'unico foro comune per ottemperare alla promessa di comparire in giudizio, ora a una fiera assai frequentata dove scambiano i prodotti delle loro attività, ora a stringere vincoli nuziali con pieno diritto di nozze straniere; infatti si va creando una stirpe sola di sangue misto, da popoli che si incrociano». Più precisamente: *Distantes regiones plagae divisaque ponto/littora conveniunt nunc per vadimonia ad unum / et commune forum nunc per commercia et artes / ad coetum celebrem nunc per geniala fulcra / externi ad ius connubi: 'nam sanguine mixto / texitur alternis ex gentibus una propago'*¹³.

3. La titolatura imperiale cosmocratica.

Le più recenti sintesi di carattere storico-giuridico come quella recentissima assai accurata di Valerio Marotta continuano a rilevare la «totale mancanza di epigrafi e di conii celebrativi»¹⁴. Permettetemi a questo punto una nota di dissenso e una precisazione che avanzo da studioso, ormai purtroppo in anni giovanili e lontani, delle titolature relative a tutti i documenti epigrafici di Caracalla e di suo fratello Geta.

Credo che la celebrazione, contemporanea agli eventi, della *constitutio* sia sotto gli occhi di tutti: nell'adozione forse sin dal 212 da parte dell'imperatore del titolo di *Magnus*, nell'ideologia cosmocratica attestata dal titolo *kosmokrator* che avvicinava Caracalla a Serapide, divinità cara ai ceti popolari¹⁵. In tutto ciò si può leggere un coerente e ampio disegno propagandistico, teso ad affermare il principio di una monarchia estesa a tutta l'*oikouménē*, finalizzata a distribuire pace e felicità a tutti gli uomini. Del resto tale filone propagandistico si individua in altri elementi della titolatura dell'imperatore, gli epiteti di *rector orbis* e di *pacator orbis* frequenti sulle emissioni monetali¹⁶.

¹² *Contra Symmachum* 10 vv.601-602.

¹³ *Contra Symmachum* 10 vv. 612-618

¹⁴ V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Roma 2011.

¹⁵ *IGR I*, 1063, dell'11 marzo 216 (Alessandria); v. anche *1065. Per la devozione di Caracalla verso Serapide, cir. Herod. 4, 8, 6-7. Il titolo di *kosmokrator* è eccezionale, dato che è attestato soltanto altre tre volte: per Marco Aurelio e Lucio Vero in *AE* 1958, 234 = 1977, 834 A del 164-166 (Ruwafa, in Arabia Saudita) e per Gordiano III in *CIG* 5892 = *IG XIV*, 926 = *IGR I*, 387 del 238-244 (Porto, presso Ostia, dedicata dagli abitanti di Gaza); l'attributo è inoltre riferito inizialmente a Serapide (poi, dopo il 217, a Mitra) in *AE* 1913, 188 = L. VIDMAN, *Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae*, Berlino 1969, 389 a.

¹⁶ A. IBBA – A. MASTINO, *L'imperatore pacator orbis*, in A. IBBA, *Scholìa Epigraphica, Studi di storia antica e di archeologia*, 2, Ortacesus 2006, 117 ss.

Come già ebbi modo di scrivere, lo sviluppo dell'ideologia cosmocratica e la titolatura conseguente va messa in relazione con la *constitutio Antoniniana de civitate* del 212 d.C., comunque in un tempo che precedette e non seguì la vittoria germanica del 213, ed è questo il riflesso nella documentazione epigrafica che ci è rimasto di quel provvedimento. Sullo sfondo il modello ideale di Alessandro Magno al quale Caracalla si è certamente ispirato¹⁷ — l'assunzione del titolo di *Magnus* rientra appieno in questa prospettiva — con il suo militarismo, la politica di universalismo e di sincretismo religioso¹⁸.

In passato ho potuto dimostrare che il titolo di *Magnus*, adottato ufficialmente da Caracalla fin dal 212, può essere collegato con l'emanazione della *constitutio Antoniniana de civitate* e contribuisce comunque a chiarire l'ambiente politico e culturale nel quale è maturato il provvedimento, che realizzava per la prima volta un impero universale aperto a tutti gli uomini. Dedicando a Caracalla la sua opera sulla caccia, Oppiano nel 212 impiegava già un modello propagandistico, che avrebbe avuto immediato successo: parlando del principe, poteva scrivere che Giulia Domna aveva generato Antonino Magno per Settimio Severo Magno¹⁹.

A tale ricostruzione ha aderito a suo tempo già André Chastagnol che ha denunciato l'innovazione introdotta da Caracalla, accettando la data del 211, ben prima della spedizione germanica: «d'autre part, que, depuis 211, *Maximus* a souvent été remplacé par *Magnus*, qui ne paraissait pas auparavant et est devenu pour l'empereur un véritable *cognomen* distinctif, certes moins reluisant à première vue que son superlatif, mais adopté dans le désir de prendre modèle sur Alexandre»²⁰. È sicuro il collegamento, attraverso il titolo di *Magnus*, con la figura di Alessandro Magno, un modello riproposto proprio in quegli anni dallo Pseudo Callistene²¹; nell'*Épitome de Caesaribus*, lo

¹⁷ V. G. GRIMM, *Der Traum des Marcus Aurelius Antoninus: Kaiser Caracalla verfäht dem Alexanderwahn und bewirkt eine höchst folgenreiche Alexander-renaissance*, in «Antike Welt», 37 (2006) 39 ss. Per le monete, v. da ultimo K. DAHMEN, *Alexanderschilde und Alexanders Schild(e)*, in «GFA» 11 (2008) 125 ss.

¹⁸ A. MASTINO, *Magnus nella titolatura degli imperatori romani*, in «AG», 227, 3 (2007) 397 ss.

¹⁹ Opp. *Cyneg.* v. 4, v. A. MASTINO, *Magnus nella titolatura degli imperatori romani*, in M. BACCARI – A. MASTINO (a cura di), *Il titolo di 'Magno' dalla Repubblica all'Impero al Papato*, Giovanni Paolo Magno, Quaderni dell'«Archivio Giuridico», 2, Modena 2010, 16 ss.

²⁰ A. CHASTAGNOL, *Le formulaire de l'épigraphie latine officielle dans l'antiquité tardive*, in A. DONATI (a cura di), *La terza età dell'epigrafia* (Epigrafia e antichità, 9), Faenza 1988, 34 s.

²¹ Nella *Historia Alexandri Magni* il re macedone ha il titolo di *páses tés oikouménés kosmokrátor basiléús* (cfr. 1, 7, 7 MÜLLER). L' *oikouméné* ritorna spesso nell'opera, prevalentemente in rapporto ad Alessandro, che di frequente è indicato come il *kosmokrátor*; una sola volta il titolo è riferito a Dario (3, 21, 130 MÜLLER). Sulle traduzioni latine dell'opera dello Pseudo-

Pseudo-Aurelio Vittore sembra legarne l'assunzione al periodo immediatamente successivo alla morte di Geta²².

L'aspirazione, almeno teorica, ad allargare i confini dell'Impero fino a comprendere territori poco romanizzati e fino ad abbracciare potenzialmente tutte le terre conosciute, è confermata anche dal rarissimo epiteto *kosmokrátor*, ripetutamente portato da Caracalla *filosarápis*²³, così come dal dio Serapide *comes* e *conservator* dell'Augusto, definito a sua volta *mégas* come il principe²⁴.

Gli aspetti spaziali di questa teoria di governo sono sottolineati ed acquistano significato nel richiamo ad Eracle²⁵ (che assieme a Libero era uno dei due *dii patrii* della città di Lepcis Magna, città di origine di Settimio Severo), il dio che aveva fissato i confini occidentali del mondo²⁶; fu allora valorizzato il culto dello stesso Dioniso e si tentò un collegamento del *néos Diónusos* con il trionfo indiano del dio²⁷.

Callistene, v. L. CRACCO RUGGINI, *Sulla cristianizzazione della cultura pagana: il mito greco e latino di Alessandro dall'età antonina al medio evo*, in «Athenaeum», 43 (1965) 3 ss.

²² Pseud. Aur. Vict. *Epit.* 21, 4.

²³ IGR I, 1063, dell'11 marzo 216 (Alessandria), v. E. BRECCIA, *Iscrizioni greche e latine (Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée d'Alexandrie)*, Il Cairo 1911, 83; P. BURETH, *Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Égypte (30 a.C.-284 C.)*, Bruxelles 1964, 104; F. PREISIGKE — F. BILABEL — E. KIESSLING (*et alii*) (a cura di), *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*, Strassburg 1915, 4275; v. anche IGR I, 1065 = BRECCIA, *Iscrizioni greche e latine*, cit., 85. Da ultimo v. *AE* 2000, 1578, Berenice, dell'8 settembre 215. In una serie di colonne del porto di Alessandria riferibili al 213 compare la dedica in accusativo *tón gés kai thalásses kai tés óles oikouménes despótes, kosmokrátor kai filosofarápin aiei zónta, theón Sebastón* v. F. GODDO — A. e B. BERNAND, in «ZPE» 121 (1998) 131 ss., cfr. *AE* 1998, 1472-1476, Alexandria. Per la devozione di Caracalla verso Serapide, cfr. Herod. 4, 8, 6-7, v. ABD EL-MOHSEN EL-KHACHAB, *O Karakállos kosmokrátor*, in «The Journal of Egyptian Archaeology» 47 (1961) 119 ss.; P. HOMBERT, *Sarapis kosmokrátor et Isis kosmokrátéia, à propos de quelques terres cuites inédites*, in «L'antiquité classique» 14 (1945) 324 n. 2 e 329.

²⁴ Cfr. *supra*, n. 1, in particolare per IGR I 101, Roma, dedicata *Dii Elío Megálo Sarápidi*, per la salvezza di Caracalla: *upér soterías Autokrátoros M. Aureliou Antoneínou Megáloú Seb(astoú)*.

²⁵ V. C. C. VERMEULE, *Commodus, Caracalla and the Tetrarchs. Roman Emperors as Hercules*, in *Festschrift für Frank Brommer*, Mainz 1977, 289 ss.

²⁶ *Hist. Aug., Car.* 5, 9, cfr. VERMEULE, *Commodus, Caracalla and the Tetrarchs*, cit., 289 ss. I *dii patrii* di Leptis Magna sono ricordati in *IRTri* 289; Ercole è ricordato come *genius coloniae* (o *municipii*) in *IRTri* 286-288; per Libero, *ibid.*, 296-298. V. A. MASTINO (con la collaborazione di N. BENSEDDIK, A. BESCHAOUCH, G. DI VITA - EVRARD, M. KHANOUSI, R. REBUFFAT), *I Severi nel Nord Africa*, in *Atti XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina*, (Roma, 18-24 settembre 1997), Roma 1999, 359 ss.

²⁷ V. A. BRUHL, *Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain* (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 165), Paris 1953, 192 ss.

I riferimenti all'*orbis* (*pacator orbis, propagator orbis, rector orbis*), frequenti nelle iscrizioni e nelle monete, sono ripresi significativamente anche dalla titolatura greca, dove con maggiore enfasi si esalta l'*oikouménē*, l'impero universale che comprende la terra ed il mare (*gē kai thálassa*), il *kósmos*, di cui il principe è di volta in volta *despótes, euerghétes, kúrios* e *sotér*. È un altro aspetto di un coerente ed ampio disegno politico-religioso-giuridico, che si manifestò pienamente non appena Caracalla rimase solo al potere: in una iscrizione alessandrina dell'8 novembre 212 l'imperatore è esaltato come *o sotér tēs óles oikouménēs*, un'espressione che certamente dev'essere collegata all'emanazione della *constitutio Antoniniana de civitate*, dato che il dedicante riconoscente è un *M. Aurélios Mélas* che senza dubbio intendeva così ringraziare Caracalla per avergli concesso la cittadinanza romana²⁸.

I richiami all'impero universale, l'esaltazione del principe che distribuisce pace e felicità a tutto il genere umano (*pán anthrópon génos*), lo stesso titolo di *Magnus*, già portato da Pompeo, che era stato ugualmente un ammiratore di Alessandro²⁹, vanno collegati non tanto alle vittorie militari di Caracalla, quanto piuttosto all'entusiasmo che certo in alcuni ambienti provinciali dovette suscitare l'emanazione della *constitutio Antoniniana de civitate*, un provvedimento che tendeva all'uguaglianza di tutti gli uomini liberi nel quadro dell'unico *ius Romanum*, fondando una realtà sovranazionale che superava ormai ogni divisione di razza e di lingua.

In questo senso Caracalla fu più grande di Augusto (*maior Aug(usto)*) lo chiamavano già il 17 maggio 213 i *Fratres Arvales*³⁰ e più grande anche di Alessandro, che secondo Elio Aristide era stato piuttosto un conquistatore che un sovrano (*ketesaméno basileían mállon eoíken è basileúsanti*)³¹. Nell'Encomio 'A Roma', pronunciato forse il 21 aprile 148, in occasione dei festeggiamenti per i novecento anni dalla fondazione di Roma, Elio Aristide aveva esaltato l'impero degli Antonini, sostenendo che era superiore a qualunque altro precedente storico; non reggevano al confronto né l'impero persiano, né quello di Alessandro e a maggior ragione neppure la modesta *arché* fondata dalle città greche, in particolare da Sparta e da Atene. I Romani erano infatti riusciti a stabilire una *koínē tēs gēs demokratía, uf'eni tō aristo árconti kai kosmeté*³²,

Per il titolo di *néos Dióunosos* portato da Alessandro e da Caracalla, v. A. MASTINO, *Orbis, kósmos, oikouménē: aspetti spaziali dell'idea di impero universale da Augusto a Teodosio*, in *Popoli e spazio romano tra diritto e profetia* (Da Roma alla terza Roma, Studi III), Roma 1984, 67 s. n. 21.

²⁸ CIG III 4680 = IGR I, 1064, Alessandria, v. MASTINO, *Orbis*, cit., 155.

²⁹ Cfr. RICHARD, *Alexandre et Pompée*, cit., 653-669.

³⁰ CIL VI 2086 = 32380 = ILS 451, ll. 16 ss., Roma.

³¹ Ael. Arist. *és Róme* 24, 98, ll. 26-30 ed. Keil.

³² *Ibid.*, 60, 108, ll. 10-11 ed. Keil. Il tema della *demokratía* è molto vasto, v. D. MUSTI, *Demokratía. Origini di un'idea*, Bari 1995.

che era caratterizzata dal fatto che un'unica città si era estesa fino a comprendere tutto il mondo.³³

Distinguendosi da tutti i suoi predecessori, Caracalla riusciva ora a superare anche quel contrasto tra *politai* e *upékoí*, che lo stesso Elio Aristide alcuni decenni prima aveva segnalato come una realtà di fatto che pareva quasi insuperabile³⁴; risolvendo una tale aporia, dando dignità e voce ai provinciali ed a tutti i gruppi che l'avevano portato al potere, Caracalla si dimostrava più grande degli altri Antonini, fondava un nuovo secolo aureo, realizzava per primo un impero universale aperto a tutti gli uomini. Con un tono enfatico e con qualche ingenuità, il [*corpus piscatorum*] et *urinatorum* del Tevere avrebbe allora festeggiato il suo genetliaco salutandolo per aver allargato i confini dell'impero e concesso la pace al mondo: il 4 aprile 211 il principe era invocato come *deus*, *sideribu[s in terram delapsus]*, e ancora [*t*]onitrator *Aug(ustus)*, *orbis terrarum* [*propagator, dominus*] *maximus*, poiché ha ampliato l'impero e garantito la pace: *providens imperi sui mai[estatem finesque eius] ampliavit, largam gloriam pac[e data auxit; coronavit la]urea dextra manu signum Victor[iae quae loco veneratu]r curiae sacro urbis, ut in aeternum [illi laus esset]*, secondo l'edizione di Geza Alföldy³⁵.

4. Il Papiro di Giessen.

Il contenuto effettivo della *constitutio Antoniniana de civitate* è tutt'oggi incerto, in quanto problematica, nonostante l'ampiezza degli studi in proposito, è la tradizione testuale ad essa relativa. La maggior parte degli studiosi ritiene che il testo in lingua greca dell'editto di Caracalla sia contenuto in un papiro, scoperto nei dintorni di Heptacomia- Apollonopolite in Egitto, poco più a sud di Licopolis, nella Tebaide e custodito nella biblioteca di Giessen, in Germania più precisamente nell'Assia (Papiro n. 40)³⁶. Esso venne pubblicato per la prima volta nel 1910 dal Kornemann e dal Meyer³⁷; si tratta di un testo nel complesso molto lacunoso, scritto sulla prima colonna del papiro che contiene, su una seconda colonna, altri due provvedimenti attribuibili a Caracalla, un'amnistia e un'ordinanza di espulsione degli Egizii da Alessandria, risalenti rispettivamente al luglio 212 e al gennaio 213 e che

³³ *Ibid.*, 61, 108, ll. 13-15 ed. Keil.

³⁴ *Ibid.*, 59-60, 108, ll. 3-7 ed. Keil.

³⁵ *CIL* VI 1080 cfr. 31236 e 3777 = 40638, v. ora G. ALFÖLDY, *Historiae Augustae Colloquium Barcinonense* (G. Bonamente e M. Mayer edd.), Bari 1986, 9 ss. = *AE* 1996, 90.

³⁶ *P. Giss.* I, 40,1.

³⁷ E. KORNEMANN – P. M. MEYER, *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, I, fasc. 2, Leipzig und Berlin 1910.

costituiscono una sorta di *terminus ante quem* per la pubblicazione dell'editto *de civitate* che risale perlomeno a data antecedente al luglio 212.

Secondo le integrazioni proposte già dai primi editori, le linee 7-9 rappresentano il dispositivo del provvedimento, relativo alla concessione della cittadinanza da parte dell'imperatore: *dádomi tois sumpá[sin xénois tois katá t]én oikouménen p[olei]tetan Romaíon* cioè concedo a tutti gli stranieri che si trovano nell'ecumene la cittadinanza dei romani. In realtà il testo greco parla di *oikouménen* parola quasi sicuramente corrispondente al termine originale latino *orbis*: l'uno e l'altro, pur riferendosi allo spazio dell'impero romano in ambito mediterraneo, non escludono però la pretesa imperiale di un'estensione verso un'area geografica più ampia che forse arrivava ad oltrepassare teoricamente i confini dell'impero. Del resto tale ampliamento è testimoniato dall'interesse di Caracalla verso l'area orientale e non solo quella del vicino oriente antico ma anche verso i luoghi della spedizione indiana di Alessandro, sulle tracce di Dioniso, nel percorso del trionfo indiano del dio.

Alla linea 9 del Papiro di Giessen sembrerebbe comparire una clausola di salvaguardia di difficile interpretazione introdotta dal participio [*m*]énontos usato nella forma transitiva che farebbe riferimento ad una generale concessione della cittadinanza a ciascun cetto sociale, tranne che ai *dediticii*³⁸. Sull'identificazione dei *dediticii* come gruppo sociale, se questa integrazione fosse giusta, ad oggi non vi è una risposta univoca e viene da domandarsi chi fossero e perché nell'ambito di un provvedimento a così forte pregnanza universalistica siano stati esclusi. L'autorità del Mommsen (che altresì non vide il papiro perché morì sette anni prima della sua pubblicazione) e quella dei primi editori Kornemann e Meyer hanno lasciato la loro impronta su numerosi studi successivi e il quadro che ne è scaturito è stato di una esclusione dagli effetti dell'editto *de civitate* delle masse contadine tributarie (da identificarsi con i *dediticii*?) mentre i beneficiari sarebbero stati gli abitanti delle città dell'impero, *cives* o *polítai*³⁹.

³⁸ La formula andrebbe tradotta con il latino *salvo iure gentis*, v. WOLFF, *Die 'constitutio Antoniniana'*, cit., 87 ss.; v. però SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 393 s.; CL. LEPELLEY, *La préfecture de tribu dans l'Afrique du Bas-Empire*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Parigi 1974, 285 ss.

³⁹ Per le varie tesi si vedano fra gli altri J. STROUX, *Die constitutio Antoniniana*, in «Ph», 88 (1933) 284-285, 289; CONDURACHI, *La Costituzione Antoniniana e la sua applicazione*, cit., 287-289, 295-310; SASSE, *Die 'constitutio Antoniniana'*, cit., 117-118; SAUMAGNE, *Quelque observation*, cit., 860-861; DE SENSI, *Problemi della constitutio Antoniniana*, cit., 254-259; SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 283-286, 381-386; M. LEMOSSE, *L'inscription de Walldürun et le problème des déditices*, in «Ktema», 6 (1981) 353-357; JACQUES – SCHEID, *Roma ed il suo Impero*, cit., 365-366. Secondo Stroux i i *dediticii* erano i liberti condannati per crimini; per Saumagne i *Latini Iuniani*; per Condurachi sarebbero gli abitanti di *pagi*, *vici*, *castella*, dunque non popolazioni urbanizzate e residenti nelle campagne; per De Sensi e Sherwin-White erano popolazioni

Di recente è stata proposta un'altra possibile integrazione alternativa a [de]deitikiōn, ossia [ad]deitikiōn con riferimento agli *additicia*, nel senso di vantaggi addizionali come immunità e privilegi attribuiti a comunità o singoli individui. A questo punto, secondo la critica più recente entra in gioco il confronto con la clausola di salvaguardia contenuta in un importante documento epigrafico dell'età di Marco Aurelio, la *tabula Banasitana*.

5. La 'Tabula Banasitana'.

Pubblicato oltre quaranta anni fa, esso sembra costituire, per alcuni aspetti l'antecedente diretto della *constitutio Antoniniana*. Rinvenuta a Banasa, colonia augustea in Mauretania Tingitana, la *tabula* contiene le copie (*exempla*) di due *epistulae* inviate ai governatori provinciali rispettivamente da Marco Aurelio e Lucio Vero nel 168 e Marco Aurelio e Commodo nel 177⁴⁰: gli imperatori concedevano, su istanza del governatore, la cittadinanza ad alcuni notabili del popolo degli Zegrensi, prima a *Iulianus* e alla moglie *Ziddina*; più tardi alla famiglia di *Aurelius Iulianus*, più precisamente alla moglie *Faggura* ed ai quattro figli. Il secondo personaggio, *Aurelius Iulianus*, figlio probabilmente dell'omonimo che ha avuto per primo la cittadinanza, compare addirittura come *princeps gentium Zegrensiūm*. Si tratta di un esponente di primo piano, appartenente all'élite di un popolo barbaro, stanziato nell'attuale Marocco. Il suo orgoglio per la cittadinanza romana concessa ai suoi figli e per il loro nuovo *status* di cittadini spiega anche la ragione della trascrizione su una *tabula* di bronzo, che fu sicuramente esposta al pubblico, forse presso la residenza familiare.

L'elemento che permette di accostare il dettato della *tabula* e quello della successiva *constitutio* riguarda la cosiddetta clausola di salvaguardia indicata nel rescritto imperiale: la cittadinanza veniva concessa *salvo iure gentis*, a condizione cioè che potesse essere rispettato il *ius gentium*, ma anche che non venisse pregiudicato il pagamento dei tributi dovuti all'erario ed al fisco (*sine diminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*)⁴¹. Dunque una possibile ricostruzione per le linee 8-9 del Papiro di Giessen 40 sempre secondo la critica più recente potrebbe essere: «fatto salvo il diritto delle comunità politiche (esistenti) tranne ...» (*ménontos toú nóμου (o dikaíou) tòn politeumáton chorís tón ...*

recentemente trasferitesi all'interno dell'impero, che avevano fatto atto di *deditio* e che, prive del loro *status* originario, erano in attesa di una nuova posizione legale; per Lemosse e Jacques erano le tribù ribelli e per questo temporaneamente private dei loro *iura*.

⁴⁰ LAMar., lat. 94 = AE 1971, 534 = LAMar., lat. Suppl. 94.

⁴¹ V. W. SESTON - M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in «CRAI» (1961) 320-321; ID., *La Tabula Banasitana, étude de diplomatique*, in «CRAI» (1971) 468-490; A. N. SHERWIN-WHITE, *The Tabula of Banasa and the constitutio Antoniniana*, in «JRS» 63 (1973) 86 ss.; E. VOLTERRA, *La Tabula Banasitana. A proposito di una recente pubblicazione*, in «BIDR» 77 (1974) 479; LEPELLEY, *La préfecture*, cit., 285 ss.

La *Tabula Banasitana*, potrebbe documentare la persistenza di obblighi nei confronti della comunità d'origine: *Aurelius Iulianus, civis Romanus* è contemporaneamente un *princeps gentis*, la *gens* degli *Zegrenses*, un *princeps constitutus* dall'autorità romana, interessata a che egli mantenga ben vivo il legame con la realtà locale anche per ragioni di ordine pubblico: le tribù locali del Nord Africa spesso daranno vita a sommovimenti e rivolte contro l'autorità romana sino alla grande rivolta delle tribù maure del IV secolo, capeggiata dal principe Firmo della tribù degli *Iubaleni*. In ogni caso è plausibile che la clausola *salvo iure gentis* possa riferirsi ad un diritto delle singole *gentes* o *nationes*, che sopravvive al fianco del diritto romano senza peraltro pregiudicare gli obblighi nei confronti della *communis patria*, Roma; tale sopravvivenza viene anzi sentita come necessaria soprattutto ai fini dell'integrazione delle aristocrazie locali e non solo⁴².

In sostanza la *Tabula Banasitana* sembra confermare che nei primi due secoli dell'impero fosse diffusa la doppia cittadinanza che permetteva a chi riceveva la *civitas – politèia* di continuare a vivere all'interno della comunità d'origine, mantenendo intatti i diritti acquisiti nella stessa e rispettandone la legislazione fiscale ed amministrativa; nello stesso tempo il nuovo *civis* poteva liberamente scegliere di godere dei privilegi della cittadinanza romana legati al diritto privato e penale (matrimonio, *patria potestas*, *potestas* sugli schiavi, capacità testamentaria, adozione da parte delle donne, possibilità di acquisire *ager publicus* e di non essere svantaggiato di fronte ad altri *cives*, privilegi relativi alla pena capitale, garanzie di fronte al tribunale criminale)⁴³.

Del resto sia nelle aree orientali sia in quelle occidentali dell'impero a partire dall'età antonina, come testimonia almeno la *Tabula Banasitana*, e con un costante incremento a partire dall'età severiana si assiste ad una particolare forma di adattamento dei diritti locali consuetudinari o meglio di quelle che a livello giuridico vengono definite consuetudini provinciali al diritto romano e viceversa. Tutto ciò si presta a particolari approfondimenti per l'Egitto e per il vicino oriente antico a causa delle importanti e recenti scoperte papiracee. Del resto si è detto di quel processo che progressivamente spostò l'asse dell'interesse imperiale verso oriente. In questo senso si possono leggere ad esempio la persistenza delle unioni

⁴² M. CHRISTOL, *Rome et les tribus indigènes en Maurétanie Tingitane*, in *L'Africa romana*, 5, Ozieri 1988, 315-316 ; R. EL HOUCINE, *L'administration des structures sociales du Maroc romain d'après les sources*, in *L'Africa romana*, 15, Roma 2004, 637-638; A. IBBA, *Roma e le tribù dell'Africa tardo-antica*, in A. IBBA, *Ex oppidis et mapalibus. Studi sulle città e le campagne dell'Africa romana*, Ortacesus 2012, 18-19 con bibliografia.

⁴³ V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957 (7 ed.), 339-341; SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 312; W. SESTON, *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme* (Coll. ÉFR, nr. 43), Rome 1980, 4.

endogamiche e dei matrimoni adelfici in Egitto (assolutamente vietati ai cittadini romani), perlomeno sino ad una costituzione di Diocleziano e Massimiano del maggio 295 che intervenne a vietarli; e d'altra parte i nuovi cittadini dopo la *constitutio Antoniniana* utilizzarono schemi contrattuali propri del diritto romano (*emptio*, *venditio* e *fidepromissio*) a loro più favorevoli, come attestano i papiri in greco del medio Eufrate di recente pubblicazione. Per quanto riguarda l'Occidente il piano di lettura sembra essere apparentemente meno complesso in quanto il diritto romano non pare concorrere con istituti e modelli negoziali di natura locale ma è bene sottolineare come forme di diritto arcaico e consuetudinario abbiano continuato a sopravvivere, come l'*ordalia*, strumento di giudizio legato al mondo magico-popolare pagano almeno sino al IV secolo d.C. in aree decentrate come la Britannia e la Sardegna⁴⁴.

6. La registrazione dei 'cives'. Il 'Commentarius civitate Romana donatorum'.

Con l'accesso alla cittadinanza di centinaia di migliaia di nuovi cittadini dovettero essere adottati una serie di meccanismi per decentrare presso sedi locali l'attività di registrazione che poté essere facilitata dalla pratica quinquennale dei censimenti cittadini; ciò in primo luogo per contenere il pericolo di frequenti usurpazioni della cittadinanza che già a partire dal periodo precedente si era tentato di arginare attraverso una rigida procedura. Dalla *Tabula Banasitana* sappiamo che l'editto imperiale veniva trascritto, seguendo la procedura in uso, sul *Commentarius civitate Romana donatorum*, il registro custodito nell'archivio imperiale a Roma, presso il *tabularium principis* sul Palatino⁴⁵; ciò dopo l'emanazione della *constitutio* avrebbe creato seri problemi di ricezione e conservazione dei documenti, all'interno della sola sede romana, per quanto possa ammettersi un ruolo anche per il *tabularium senatus* sul Campidoglio.

Il rapporto documentario abbastanza solido tra la clausola di salvaguardia del Papiro di Giessen 40 e quella della *Tabula Banasitana* pone con decisione il tema della doppia cittadinanza, la contemporanea appartenenza alla patria d'origine (soprattutto se essa era una *civitas peregrina*), ed alla *communis patria*, Roma. D'altro canto il provvedimento di Caracalla, che chiude l'età degli Antonini e che nella visione già di Settimio Severo doveva aprire un nuovo secolo d'oro, si inserisce all'interno di un quadro sociale e politico assai complesso e domi-

⁴⁴ V. A. MASTINO – T. PINNA, *Negromanzia, divinazione, malefici nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo in Sardegna: gli strani amici del preside Flavio Massimino*, in F. CENERINI – P. RUGGERI (a cura di), *Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I Convegno di studio*, (Sant'Antioco, 14-15 luglio 2007), (Incontri insulari, I), Roma 2008, 41-83.

⁴⁵ V. A. MASTINO, *La ricerca epigrafica in Marocco (1973-1986)*, in *L'Africa Romana*, 4, 1986 (1987), 354 ss.

nato da una varietà di situazioni: rapporti tra Roma e le comunità locali, risvolti amministrativi e giuridici che ne derivavano, autonomia municipale, ruolo delle élites locali, organizzazione interna di alcune *gentes*, differenze culturali nella ricezione del potere tra province occidentali e orientali⁴⁶.

7. Gli scopi della 'constitutio'.

Due scuole di pensiero si sono fronteggiate su questo tema, quella di Mitteis⁴⁷, Arangio-Ruiz⁴⁸ e Luzzatto⁴⁹ che hanno interpretato la *constitutio Antoniana* nel senso di una affermazione totale e pervasiva del diritto romano sui diritti nazionali che erano destinati inevitabilmente a soccombere. «Il vigore ufficialmente esclusivo del diritto romano - scriveva Arangio-Ruiz - risulta chiaro dagli sforzi che tutto sommato le persone dei documenti fanno per richiamarvisi e adeguarvisi»⁵⁰. Ciò per certi versi è pur vero ma oggi tale interpretazione appare eccessivamente rigida e formale, anche perché non tiene conto della pluralità di situazioni geografiche, culturali, sociali sulle quali la generalizzazione della *civitas* romana andava ad incidere; del resto la romanizzazione non assunse ovunque le stesse caratteristiche, ma cercò localmente un equilibrio con i livelli di organizzazione politica coi quali si trovò a confrontarsi. Uno degli aspetti più significativi della romanizzazione fu l'estrema flessibilità, il tentativo di rispondere ad esigenze culturali particolari, frutto di tradizioni stratificate nel tempo, come nel caso dell'Egitto e delle province orientali⁵¹. Occorre sottolineare che anche in Africa, la provincia che aveva dato i natali a Settimio Severo, si manifestò l'esigenza di mediare il rapporto tra *peregrini* e *cives*, tra comunità romane e comunità peregrine, ancora all'indomani della *constitutio Antoniana*.

⁴⁶ V. M. T. SCETTINO, *Conscience de la crise, utopie et perspectives réformatrices à l'époque des Sévères*, Latomus, LXVII, 4, 2008, 985 ss.

⁴⁷ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891.

⁴⁸ V. ARANGIO-RUIZ, *L'application du droit romain en Égypte après la constitution Antoninienne*, in «Bull. de l'Institut d'Égypte» 29 (1950) 83 sgg.; ID., *Sul problema della doppia cittadinanza nella repubblica e nell'impero romano*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, IV, Padova 1950, 55-77.

⁴⁹ G. I. LUZZATTO, *La cittadinanza dei provinciali dopo la constitutio Antoniniana* (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto romano, dei Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del Diritto), Milano 1949, 218-249.

⁵⁰ ARANGIO-RUIZ, *L'application du droit romain*, cit. 77.

⁵¹ A. SEGRÉ, *L'applicazione del diritto romano nelle province orientali dell'impero dopo la Constitutio Antoniniana*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», s. III, 2 (1948) 419-428.

Di contro studiosi come Segrè⁵², Schoenbauer⁵³, seguiti dal De Vischer⁵⁴, dal Wenger⁵⁵ ed in parte dal Taubenschlag⁵⁶ hanno prospettato, con il conforto dei documenti papiracei il persistere, soprattutto nelle provincie orientali, dei *politeumata* locali accanto al diritto romano. Il Modrzejewski ha sfumato i termini della disputa escludendo l'equazione: *civitas romana-civitas peregrina*, diritto romano-diritto privato; in realtà la sopravvivenza di alcune consuetudini locali gli appare un fatto innegabile, ma non si tradusse né in un conflitto né in una giustapposizione con il diritto romano; a suo giudizio «le tradizioni locali di origine peregrina si mantengono in quanto diritto sussidiario di portata limitata, con la riserva della priorità accordata al *ius civile* romano». Ma certo l'espressione '*salvo iure gentis*' non viene allora compresa⁵⁷. Del resto su questa linea si pongono gli studi più recenti come quello di Marotta per il quale: «l'esistenza della doppia cittadinanza, prima della *constitutio Antoniniana* è un dato empirico solitamente accettato dagli studiosi: sicuramente più difficile, al contrario, fornire un'adeguata spiegazione di questo fenomeno sul piano giuridico», allo stesso tempo lo studioso insiste sullo sviluppo del concetto di *communis patria*, passato a designare dall'ambito chiuso dell'*urbs* di epoca repubblicana la comunanza di ruolo e di diritti tra le singole *civitates* e l'*urbs*, in rapporto con l'*orbis*; egli dedica un intero capitolo al rapporto tra diritto imperiale e diritti locali⁵⁸.

⁵² A. SEGRÉ, *Note sull'editto di Caracalla*, in «Rendiconti della Pontificia Accademia romana d'archeologia» 16 (1940) 181-214; ID., *La Costituzione Antoniniana e il diritto dei 'novi cives'*, in «Iura» 17 (1966) 1-26.

⁵³ E. SCHÖNBAUER, *Die Doppelbürgerschaft im römischen reiche und ihre Wirkung auf die Rechtentwicklung*, in *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaft phil. Hist.*, 1949, 343 sgg.

⁵⁴ F. DE VISSCHER, *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 51-77; ID., *La cittadinanza romana*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania», 3 (1948-1949) 1-17 in particolare 16; ID., *La constitution antonine (212 a J.-C.) et la persistance des droits locaux*, in *Cahiers d'histoire mondiale*, 1955, 788-811; ID., *La politica romana del diritto di cittadinanza*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova» 2 (1963) 5-17.

⁵⁵ L. WENGER, *Neue Diskussionen zum Problem 'Reichsrecht und Volksrecht'*, in «Rev. Int. des Droits de l'Antiquité» 3 (1949) 527 sgg.

⁵⁶ L. TAUBENSCHLAG, *Citizens and non-Citizens in the Papyri*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in onore della sua beatificazione*, III, Milano 1948, 166-173; ID., *The roman authorities and the local law in Egypt before and after the constitutio Antoniniana*, in «Journal of Juristic Papyrology» 5 (1951) 121-141.

⁵⁷ M. MODRZEJEWSKI, *Diritto romano e diritti locali*, in *Storia di Roma*, III, 2. *I luoghi e le culture*, Torino 1993, 985-1009 in particolare 1000.

⁵⁸ MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit, *passim*.

8. *'Civitas augescens'*.

Credo sia questo poi il senso della formula *civitas augescens*, di quel processo di progressivo ampliamento dell'area romana e del tentativo di equilibrare il rapporto tra *cives* e *peregrini* valorizzando il senso di comunità, di *orbis*, di *oikouménè*. Del resto Dione Cassio in epoca severiana retrodatava almeno fino all'età di Augusto il tema della *civitas* e della *communis patria*⁵⁹, se fa pronunciare a Mecenate il discorso sul definitivo tramonto dell'istituto monarchico nel quale il consigliere suggerisce ad Augusto di concedere la cittadinanza a tutti i sudditi, in modo che essi si sentano veramente parte di un'unica *urbs*, Roma⁶⁰. Come si è detto, il tema è quello dell'*Encomio a Roma* di Elio Aristide, che raffigura sul piano ideologico un impero universale alla cui unità e stabilità tutti dovevano concorrere. L'era di pace e di prosperità realizzata dagli Antonini rappresenta forse il momento più alto del mondo antico, per quanto l'equilibrio raggiunto ci appaia solo apparente: con l'anarchia militare del III secolo la stabilità dell'organizzazione sociale ed economica, fondata su un ceto di governo assai ristretto, sarebbe esplosa con drammatica evidenza.

9. *Le province: i contenuti fiscali della cittadinanza e la deduzione di colonie dopo il 212 d.C.*

Possiamo solo percepire vagamente la complessità della problematica e la ricchezza delle diverse realtà provinciali. Per l'Egitto il Segré notava che il diritto romano applicato agli Egiziani dopo la *constitutio* non era il diritto romano vero: il diritto dei *novi cives* delle provincie ellenistiche constava di leggi romane, di leggi romane modificate dall'influenza delle leggi ellenistiche e di leggi ellenistiche vere e proprie. A parte la specificità egiziana, anche nelle altre provincie il provvedimento di Caracalla non chiude una volta per tutte il problema della doppia cittadinanza, se è vero che nel IV e nel V secolo continuò l'uso di concedere alle popolazioni barbariche stanziate all'interno dell'impero di vivere secondo il proprio diritto: è ad esempio il caso dei Visigoti nell'età di Teodosio⁶¹.

Ma senza arrivare ad età così bassa, c'è da osservare che un indizio della sopravvivenza di comunità di peregrini all'interno di provincie di antica

⁵⁹ Dio Cass. 52, 1, 4.

⁶⁰ Dio Cass. 52, 19, 6; v. anche Herod. 4, 5, 7, con il discorso tenuto in Senato da Caracalla, all'indomani della morte di Geta.

⁶¹ E. DEMOUGEOT, *Restriction à l'expansion du droit de cité dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in «Ktema» 6 (1981) 381-393; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma*, III, 1. *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 9 e n. 20. Nel *Codex Theodosianus* sono raccolte ben 11 disposizioni in favore dei *peregrini*, emanate fra 336 ed il 412.

romanizzazione potrebbe essere documentato negli anni immediatamente successivi all'editto dal numero non esiguo di diplomi militari redatti fra il 213 ed il 306, in base ai quali marinai della flotta o *equites singulares* ricevevano la *civitas* e vedevano riconosciuto il loro matrimonio con donne non romane⁶², dal persiste di un'onomastica *peregrina*⁶³, dalla conservazione dei diritti acquisiti in passato⁶⁴ e dalla pratica di concedere a puro titolo onorifico il titolo di municipio o di colonia di cittadini romani a città indigene⁶⁵.

⁶² CONDURACHI, *La Costituzione Antoniniana e la sua applicazione*, cit., 292-300; più cauto SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 388 per il quale l'elevato numero sarebbe determinato dagli arruolamenti nelle aree di confine di barbari provenienti dall'esterno dell'impero.

⁶³ P. D. LENGREND, *Le limes intérieur de la Notitia Dignitatum: des barbares dans l'Empire*, in C. LEPELLEY – X. DUPUIS (éd. par), *Frontières et limites géographiques de l'Afrique du Nord Antiquité. Hommage à Pierre Salama. Actes de la Table ronde réunie à Paris les 2 et 3 mai 1997* (Histoire ancienne et médiévale nr. 56), Paris 1999, 223-227, 238. Da notare che nei *colloquia* di *Volubilis* posteriori al 212 i vari *reges* non hanno un gentilizio latino, e dunque sono privi di *civitas*, se non nel caso di *ILMar*. II, 360 del 277 (*Iulius Matif* e suo figlio *Iulius Nuffuzi*, forse indice di una cittadinanza ottenuta durante il principato di Filippo l'Arabo cfr. FRÉZOULS, 1957, 90-92) e *ILMar*. II, 361 del 280 (*Iulius Mirzi* fratello di *Nuffuzi*); è dubbio il nome del *rex* ricordato in *ILMar* II, 356, forse del 226.

⁶⁴ A *Mogontiacum* il *conventus* dei cittadini Romani è attestato sino al principato di Severo Alessandro (SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 387-388; JACQUES – SCHEID, *Roma ed il suo Impero*, cit., 367); i *Leuci* nella *Gallia Belgica* continuarono a definirsi *peregrini* (CIL XIII, 6763, 4679); in un villaggio della Tracia sono noti ancora fra il 237 ed il 246 i *cives Romani et Bessi in vico consistentes* o i *cives Romani et Lai consistentes in vico* (SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., 269); un'iscrizione da *Brigetio* (CIL XII, 94) attesta un *civis* che orgogliosamente fa mostra della cittadinanza acquisita dalla famiglia, motivo di prestigio all'interno della sua comunità; in *Germania Superior Perpetuus* e *Felix*, fratelli di *T. Flavius Sanctinus*, soldato della *legio XXII p(ia) [[Alexandriana]]*, si definiscono *cives Romani et Tannenses ex origine patris T. Flavii Materni*, veterano della *cohors III Praetoria Pia Vindex* e dalla loro madre *Aurelia Ammias*, anch'essa cittadina romana (CIL XIII, 7335 = ILS 7096): dal testo possiamo desumere che *Maternus*, originario dei *Tannenses* aveva ricevuto la cittadinanza Romana per se, la moglie ed i figli dopo aver svolto il servizio militare, conservando la doppia cittadinanza; i figli ribadiscono il privilegio e dimostrano in questo modo che i diritti locali erano pienamente sentiti dagli abitanti della *Germania Superior*. Le iscrizioni dell'Africa dimostrano il persistere di comunità indigene che continuavano ad amministrarsi secondo istituzioni non romane.

⁶⁵ Su posizioni parzialmente differenti J. GASCOU, *La politique municipale de Rome en Afrique du Nord*. II. *Après la mort de Septime-Sévère*, in «ANRW» 2, 10.2 (1982) 310-318; JACQUES – SCHEID, *Roma ed il suo Impero*, cit., 296, 305-310, 370-371: la fondazione di *municipia* e *coloniae* fu tutt'altro che onorifica ma continuava a rispondere a criteri ben precisi e a concreti interessi, sia di carattere morale (adesione più stretta al modello romano, partecipazione ai successi dell'impero, prestigio sulle comunità considerate *peregrinae* espressa nelle decisioni dell'assemblea provinciale) sia di carattere pratico (assunzione di un sistema amministrativo razionale e riconosciuto in campo internazionale, possibilità di adottare un diritto pubblico

I casi sarebbero moltissimi e in questa sede mi limiterò a citare l'esempio di *Uchi Maius* (l'attuale Henchir Douamis in Tunisia), dove si svolgono attualmente le ricerche epigrafiche dell'Università di Sassari e dell'Institut National du Patrimoine di Tunisi da me dirette assieme a Mustapha Khanoussi⁶⁶. Circa vent'anni dopo la *constitutio Antoniniana de civitate*, in occasione dei decennali di Severo Alessandro, la città numida di Uchi Maius continuava a vivere il problema dei rapporti tra cittadini romani e peregrini, dato che solo nel 230 d.C. si svolse la *deductio* della colonia di cittadini romani, ad opera di [L.] *Caesonius Luc[illus]* (*Macer Rufinianus*) legato e vicario del proconsole d'Africa: non si sarebbe trattato di una vera e propria deduzione coloniarica, ma di una semplificazione istituzionale, che avrebbe portato gli *Uchitani* indigeni (ormai tutti o quasi tutti *cives*) allo stesso livello degli eredi della colonizzazione mariana ed augustea, privilegiati almeno sul piano fiscale⁶⁷.

Il caso di *Uchi Maius* è dunque paradigmatico dello sviluppo nel tempo dei rapporti tra indigeni ed immigrati, ma più ancora tra *peregrini* e *cives*, con una tendenza ad un progressivo ampliamento della categoria dei cittadini, aperta anche al contributo delle élites locali dal *castellum* numida al *pagus civium Romanorum* e alla colonia. Al di là delle regole teoriche e delle formule giuridiche, appare evidente come nei fatti la situazione fosse alquanto più complessa e variabile, a seconda delle località e dei periodi. Un vero e proprio equilibrio tra peregrini e cittadini non fu mai raggiunto definitivamente, ma fu sempre soggetto ad un lento processo di adeguamento e di integrazione.

10. 'Communis patria'.

Ed ecco allora che dalla *communis patria* intesa con significato quasi restrittivo da parte di Cicerone nella difesa di Cornelio Balbo di Gades accusato di aver usurpato la cittadinanza, nell'ultimo secolo della repubblica: *duarum*

sperimentato e diffuso e privo di legami con lo *ius peregrinum*, riorganizzazione della terra, possibilità di accedere al rango di *colonia* e ai vantaggi connessi a questo rango, probabilmente maggiori agevolazioni nell'attirare l'attenzione del governo centrale sui problemi interni e nel ricevere più facilmente da questo sovvenzioni).

⁶⁶ V. M. KHANOUSSI – A. MASTINO (a cura di), *Uchi Maius. Scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia*, Sassari 1997.

⁶⁷ CIL VIII 26262, v. A. IBBA, *Uchi Maius*, 2, *Le iscrizioni*, Sassari 2006, 147 ss. nr. 44. Anche a *Uchi Maius* è probabile che la *deductio* avesse comportato una serie di atti formali stabiliti dalle norme degli agrimensori, una ridistribuzione delle terre e la loro registrazione sulla *forma* dei singoli lotti (come ricordato a *Thugga*, cfr. M. KHANOUSSI et L. MAURIN (sous la direction de), *Dougga. Fragments d'histoire. Choix d'inscriptions latines éditées, traduites et commentées (I^{er} – IV^e siècles)*, Bordeaux-Tunis 2000, 163-168, nr. 62).

*civitatum civis noster esse iure civili nemo potest*⁶⁸, ed ancora: *sed nos non possumus et huius esse civitatis et cuiusvis praetered*⁶⁹ si passa progressivamente, già al principio dell'età imperiale, al tema di una *communis patria* diffusa, una sorta di villaggio globale dell'antichità. Ciò naturalmente senza voler banalizzare mutamenti che furono difficili e dolorosi. Il senso di appartenenza del *civis romanus* e la consapevolezza di possedere un diritto, la *civitas*, reso prezioso dalla sua esclusività è elemento capace di caratterizzare antropologicamente il romano e ciò per tutta l'epoca repubblicana: si prendevano provvedimenti *ad personam* per insignire della *civitas romana* personaggi di spicco del mondo culturale e politico locale, cittadini di città magnogreche come ad esempio il poeta Archia⁷⁰. Tale modo di procedere proseguì con Augusto che pur essendo, secondo la testimonianza di Svetonio, assai prudente in tema di concessione della cittadinanza attribuì la *civitas romana optimo iure optimaque lege*, sulla base della legge *Munatia Aemilia* del 42 a.C., al navarca Seleuco, già cittadino di Rodi, a sua moglie, ai genitori, ai figli e ai discendenti che vennero esentati da prestazioni gravanti sui loro beni, dal servizio militare, da liturgie pubbliche ed inoltre potevano rivestire, se volevano, cariche e sacerdozi locali⁷¹.

Non è certamente un caso, anche se alcuni studiosi tendono ingiustamente a confinare tale aspetto, che il superamento di una prassi giuridica restrittiva in tema di accesso alla *civitas* si debba ad un imperatore africano con ascendenze siriane per parte di madre, abituato a girare l'*orbis* allora conosciuto con le sue legioni composte da soldati provenienti da diverse province dell'impero, ossia un perfetto romano cosmopolita del suo tempo, abituato sin da piccolo a spostarsi tra Roma e le provincie.

In una prospettiva più storica ritengo allora che si debba considerare il quadro complessivo della formazione di Antonino Caracalla, la sua raffinata educazione letteraria con le lezioni di Filostrato, filosofica con Antipatro di Ierapoli e giuridica con Papiniano, maestri che la madre Giulia Domna aveva scelto come precettori per i figli e i nipoti. Del resto gli interessi intellettuali di Giulia Domna fecero della corte severiana un centro culturale di grande vivacità, dove gravitavano anche scrittori naturalisti del calibro di Eliano e probabilmente lo stesso Galeno. Ciò che fa più riflettere è la presenza a corte, nel ruolo istituzionale di prefetto del pretorio dei giuristi Papiniano

⁶⁸ Cic. *Pro Balbo* 28, 10-12.

⁶⁹ Cic. *Pro Balbo* 28, 28-30.

⁷⁰ Cic. *Pro Archia* 4, 6: ... *venit Heracleam. Quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere, ascribi se in eam civitatem voluit idque ... ab Heraclensibus impetravit.* Cic. *Pro Archia* 3, 5: *Itaque hunc et Tarentini et Locrenses et Regini et Neapolitani civitate ceterisque praemiis donarunt.* Cic. *Pro Archia* 4, 7: *Data est civitas Silvani lege et Carboni.*

⁷¹ RDGE, n. 58, 295 sgg. (*Epistulae Octaviani de Seleuco Navarca*).

e del suo successore Ulpiano; non escluderemmo che in qualche misura abbiano avuto un ruolo nell'elaborazione, soprattutto Ulpiano, dell'editto *de civitate* per la parte che riguarda l'ispirazione relativa alla prospettiva fiscale del provvedimento che si rendeva necessaria nell'ottica imperiale e del *consilium principis* come pure nell'ottica di Giulia Domna — da sempre molto legata al figlio — per sopperire alla penuria di risorse e alle spese militari. D'altra parte la critica troppo partigiana di Dione Cassio dimostrerebbe proprio in virtù della sua unidirezionalità che oltre la politica fiscale dovettero esservi altre ragioni di tipo ideale alla base della concezione della *constitutio*, prima fra tutte la volontà di Antonino Caracalla di portare a termine il progetto paterno di valorizzare le province e di allargare la base di consenso con l'immissione nella cittadinanza dei nuovi *Aurelii*.

La *constitutio Antoniniana* fu dunque la risposta che uno degli imperatori africani ritenne di dover dare alle istanze dei provinciali, cioè dei gruppi che lo avevano portato al potere, un primo importante passo verso l'egualianza nei diritti e nei doveri che costituisce il nucleo di ogni cittadinanza antica e moderna. Certo i problemi di convivenza tra cittadinanze di antica tradizione e nuove cittadinanze continuarono a persistere ma mi piace concludere ricordando che la straordinaria risposta che in antico venne data al problema della cittadinanza con l'emanazione della *constitutio Antoniniana de civitate* del 212 d.C. e la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero potrebbe servire a suscitare una riflessione nel nostro paese a proposito di una legislazione sui migranti che deve mettersi al passo con i tempi: il primo problema giuridico da risolversi pare quello dell'attribuzione della cittadinanza ai figli degli immigrati, nati in Italia, sulla base dello *ius soli*.